

Codice A18060

D.D. 17 luglio 2015, n. 1696

Autorizzazione idraulica n. 1502 per la realizzazione di una difesa spondale in orografica sinistra del rio Valmanera in adiacenza alla strada comunale " Valmanera" in Comune di Asti
Richiedente: Comune di Asti

Con nota prot. 61678 in data 08/07/2015 acquisita al protocollo del Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Asti in data 09/07/2015 al n. 36868, il Settore LL.PP. ed Edilizia Pubblica del Comune di Asti, con sede in piazza Catena, 3 –14100 ASTI - P.IVA 00072360050 ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica alla realizzazione di una difesa spondale, in massi di pietre massicce, lungo la sponda sinistra del rio Valmanera, interessata da un'erosione spondale, nel Comune di Asti. I lavori finalizzati alla salvaguardia di un tratto della s.c. Valmanera posta in adiacenza al corso d'acqua, consistono nella realizzazione di mt. 10 di difesa spondale previa rimozione della vegetazione e delle ceppaie senescenti presenti nel tratto d'alveo interessato dai lavori in oggetto.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato rio Valmanera o Valma, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938), al n° 80, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ufficio Tecnico del Comune di Asti – Geom. Aldo Valle, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

In data 15/07/2015 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Valmanera, con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento .

L'opera di difesa di cui trattasi assolve unicamente le finalità di protezione della sponda a salvaguardia del tratto di viabilità comunale pertanto si ritiene che, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i, per tale opera, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte della Amministrazione Comunale richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- visti gli art. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto n° 523/1904
- viste le Leggi Regionali n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m.i.;
- visto il Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 04/04/2011

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Comune di Asti con sede in piazza S. Secondo n. 1 – 14100 ASTI- P.IVA 00072360050- ad eseguire, avvalendosi anche di personale e mezzi del Servizio di Protezione Civile Comunale, le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali e delle prescrizioni tecniche di cui al presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- i massi costituenti la difesa dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare e dovrà essere verificata l'idoneità dimensionale dei medesimi al fine di evitare che gli stessi vengano trasportati dalla corrente;
- la difesa dovrà essere realizzata in perfetta aderenza alla sponda escludendo qualsiasi restringimento della sezione idraulica del corso d'acqua, l'altezza della stessa non dovrà superare la quota del piano campagna e quella della sponda opposta ed il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente e nel tratto terminale dovrà essere idoneamente risvoltata ed immorsata;
- il piano di posa della fondazione della difesa stessa dovrà essere posto ad una profondità non inferiore a mt. 1,00 rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per l'esecuzione dei lavori in oggetto, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e smaltito o reimpiegato nel rispetto delle vigenti normative;
- le ceppaie deperenti nonché la vegetazione arborea/arbustiva presente nel tratto d'alveo interessato dai lavori, dovranno essere rimossi ed allontanati dalle aree di possibile esondazione
- le sponde ed eventuali opere interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **mesi 12 (dodici)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza motivata del soggetto autorizzato, da richiedersi prima della scadenza del provvedimento, nel caso in cui per giustificati motivi l'esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione a firma del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni impartite dal presente provvedimento;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione /parere necessari secondo le vigenti disposizioni di legge.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n° 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE
Dott. Roberto OBERTI